



Decreto Dirigenziale n. 67 del 02/03/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

ANNULLAMENTO PARZIALE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.489/09 DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003 N. 387, ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE TECNOLOGIA EOLICA ANCHE SUL FOGLIO 17, PART. 8 DEL COMUNE DI S. GIORGIO LA MOLARA (BN).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- c. il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una conferenza dei servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. il comma 4 del richiamato articolo 12 ha disposto che l'autorizzazione deve essere rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. lo stesso comma 4 ha stabilito che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. con atto della Giunta Regionale della Campania n 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento" Sviluppo Settore Secondario", la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. il comma 1 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L. R. n. 1/08, nel modificare la L. R. n. 11 del 4 luglio 1991, ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31.12.2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n.47 dell'11/01/2008, al dott. Luciano Califano;
- i. con DGR n 1642/09 la regione Campania ha approvato le linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.lgs 387/03 per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- j. con Decreto Dirigenziale n. 17 /2009 il Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" ha delegato ai Dirigenti dei Settori dell'Area il compimento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle competenze delle rispettive strutture;
- k. con DGR 46/10 del 28.01.2010 è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR n. 1006 del 30.12.2010;
- l. con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/06/2010 è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Area 12 al dott. Luciano Califano , prorogato con DGR n. 1006 del 30.12.2010;

CONSIDERATO CHE

- a. in data 12.12.2005, la Società **EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.A.** con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P. IVA 12921540154, ha presentato un progetto per la realizzazione di n. 20 aerogeneratori nel Comune di San Giorgio La Molara;
- b. in data 30.04.2007 il progetto è stato rimodulato alla luce del punto 8 delle sopraggiunte Linee Guida – DGR n. 1955 del 2006;
- c. il progetto, come presentato, prevedeva la connessione alla stazione elettrica di Montefalcone tramite l'utilizzo del cavidotto esistente già a servizio di un altro impianto eolico Edison Energie Speciali, così come da Tav. 0-Relazione Tecnica del progetto allegata all'istanza presentata ai dell'art. 12 D.lgs 387 del 2003;
- d. in data 13.11.2008 si è tenuta la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs n. 387 del 2003, dell'impianto eolico di San Giorgio la Molara;
- e. in data 05.10.2009 veniva emesso il decreto dirigenziale n. 489 del 2009, Settore Regionale Regolazione Mercati, contenente autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs 387/03 (per 18 aerogeneratori da 3000 kW, per una potenza complessiva pari a 54,00 MW) e successivamente integrato con il Decreto Dirigenziale n. 579/2009;

PRESO ATTO

- a. della Sentenza TAR Campania n°50/5011 che ha di sposto l'annullamento del suddetto decreto e del DD 579/09 nella parte in cui dispone, su parte del fondo di un proprietario, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- b. che il suddetto decreto autorizzava tra l'altro la EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.A. con sede legale in Milano, alla Via Foro Buonaparte, 31 - P.iva 12921540154, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica anche sul foglio 17, part. 8 del Comune di S. Giorgio La Molara (BN) - oggetto della sentenza;
- f. che tale particella, con successive divisioni, era scissa in più unità;
- g. che le particelle derivanti dalle scissioni interessate dalla sentenza sono le part. 259 e 261 derivanti dalla divisione della più ampia n°8 del medesimo foglio (17);

RITENUTO CHE le ragioni evidenziate in sentenza determinano la necessità di procedere all'annullamento parziale del DD 489/09 nella parte in cui prevede l'utilizzo dell'intera particella n°8 del foglio 17;

VISTI

- a. la legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., ed in particolare i suoi articoli 4, 14 ter, commi 6, 6bis, 7 e 9, e 14 quater, comma 1;
- b. il decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 ed in particolare il suo articolo 12;
- c. il DPR 327/01;
- d. la legge regionale n. 12 del 28 novembre 2007 ed in particolare il suo art. 9, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della Legge Regionale n. 1 del 2008;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché della dichiarazione di regolarità dalla stessa resa dal Dirigente3 del Servizio 03 "Mercato energetico regionale ed energy management" del settore 04 "Regolazione dei mercati" dell'AGC 12

DECRETA

per i motivi espressi in premessa e che qui si danno per ripetuti e riscritti, in base a tutto quanto considerato, preso atto, ritenuto e visto;

1. **di annullare il DD 489/09** nella parte dispositiva in cui, all'art. 1, lett. A, punto 4 si richiama l'intera particella n°8;
2. **di annullare il DD 489/09** nella parte dell'allegato che riporta l'intera particella n°8;
3. **di chiarire** che le particelle nn. 259 e 261 del foglio 17, derivanti dalla particella n°8, non sono soggette all'asservimento;
4. di fare salva ogni restante parte del decreto che non è oggetto dell'annullamento parziale da parte del presente atto;
5. avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
6. copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

IL DIRIGENTE
Dr. Luciano Califano